


Voucher lavoro, un buono per tutti i lavori occasionali. Valori, limiti, vantaggi

I **voucher** o **buoni lavoro** sono un sistema di pagamento che può essere utilizzato per tutte le forme di lavoro non regolamentate da un contratto, poiché svolte in modo **occasionale e discontinuo**. Con il **Jobs Act** il Governo vorrebbe apportare modifiche di rilievo al sistema dei **buoni lavoro INPS**, estendendo tetti e modalità di utilizzo ad altri settori produttivi (come l'industria). Saranno i decreti attuativi a stabilire nuovi contorni all'applicazione della proposta. Intanto vediamo il sistema in vigore fino a oggi. Il *voucher* ha un **valore nominale** di 10 euro e un **valore netto** pari a 7,50 euro. Il **valore nominale** comprende:

- la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (pari al 13%);
- l'assicurazione anti infortuni all'INAIL (pari al 7%);
- un compenso all'INPS per la gestione del servizio (pari al 5%).



Il *voucher* da 10 euro corrisponde al **compenso minimo** di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, per il quale si considera il contratto di riferimento.

Sono disponibili anche sottoforma di **buono multiplo** del valore di 50 euro (equivalente a cinque buoni non separabili) e di buono da 20 euro (equivalente a due buoni non separabili).

Ogni compenso erogato tramite *voucher* ha uno specifico **limite economico**:

- il reddito di ogni singolo lavoratore non deve superare i 5.050 euro netti (6.740 euro lordi) per ogni anno solare; tale importo è considerato come totale percepito tra tutti i committenti del lavoratore;
- il limite è di 2.020 euro netti (2.690 euro lordi) per ciascun committente nel caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti;
- il limite è di 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) con riferimento alla totalità dei committenti nel caso in cui i prestatori percepiscano misure di sostegno al reddito (disoccupati, in mobilità).

Possono essere utilizzati da:

- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici.

I soggetti che possono svolgere attività di lavoro accessorio sono:

- **pensionati**

- **studenti nei periodi di vacanza**
 Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno; chi è iscritto agli studi universitari può svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.
- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**
- **lavoratori in part-time**
- **altre categorie di prestatori**, quali, ad esempio, i disoccupati
- gli **extracomunitari**, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.

I **voucher cartacei** possono essere riscossi presso tutti gli uffici postali entro due anni dal giorno dell'emissione, indicando tutte le informazioni richieste e compilando i campi relativi al codice fiscale del committente, il codice fiscale del prestatore, la data di inizio e di fine prestazione.

I **voucher telematici** possono essere riscossi tramite l'INPS Card o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.

I **voucher** acquistati presso i **rivenditori di generi di monopolio autorizzati** possono essere riscossi presso i medesimi rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro un anno dal giorno dell'emissione.

I **voucher** acquistati **presso gli Uffici Postali** sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro due anni dal giorno dell'emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.